



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Provveditorato Regionale della Sicilia

Ufficio I – Affari generali

PRAP SICILIA

Nr. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

Viale Regione Siciliana Sud-Est, 1555  
90128 Palermo, Tel. (091)7799111  
pec: [prot.pr.palermo@giustiziacert.it](mailto:prot.pr.palermo@giustiziacert.it)

Alla Segreteria regionale della O.S. U.I.L. P.A. Polizia  
Penitenziaria  
E-mail: [sicilia@polpenuil.it](mailto:sicilia@polpenuil.it)

Oggetto: Nota O.S. UIL PA PP prot. n° 069/SR del 16.04.2025 "Concessione congedo speciale di trasferimento al personale di Polizia Penitenziaria convivente".

Con riferimento a quanto rappresentato da codesta O.S. con la nota citata in oggetto, si rinvia alla nota prot. n° 19773.U del 6.03.2025, trasmessa alle Segreterie regionali delle OO.SS. maggiormente rappresentative del Comparto Sicurezza in materia di congedo straordinario per trasferimento.

IL PROVVEDITORE  
Maurizio Veneziano



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Provveditorato Regionale della Sicilia

Ufficio I – Affari generali



Viale Regione Siciliana Sud-Est, 1555  
90128 Palermo, Tel. (091)7799111  
pec: [prot.pr.palermo@giustiziacert.it](mailto:prot.pr.palermo@giustiziacert.it)

Alle Segreterie regionali delle OO.SS. Comparto Sicurezza

- S.A.P.Pe. E-mail: [sappesicilia2023@libero.it](mailto:sappesicilia2023@libero.it)
- Si.N.A.P.Pe E-mail: [segnazsinappesicilia@virgilio.it](mailto:segnazsinappesicilia@virgilio.it)
- O.S.A.P.P. E-mail: [osappnuovasicilia@gmail.com](mailto:osappnuovasicilia@gmail.com)
- U.I.L. P.A. Polizia Penitenziaria E-mail: [sicilia@polpenuil.it](mailto:sicilia@polpenuil.it)
- U.S.P.P.E-mail: [sicilia@uspp.it](mailto:sicilia@uspp.it)
- C.I.S.L. F.N.S. E-mail: [fn.sicilia@cisl.it](mailto:fn.sicilia@cisl.it)
- C.G.I.L.-F.P./P.P. E-mail: [fp@cgilsicilia.it](mailto:fp@cgilsicilia.it)
- F.S.A. (C.N.P.P.) E-mail: [segreteriaregionalecnpp@gmail.com](mailto:segreteriaregionalecnpp@gmail.com)

E per conoscenza

Ai Sigg. Direttori degli Istituti penitenziari

LORO SEDI

Oggetto: Congedo straordinario per trasferimento.

Sono pervenute segnalazioni di parte sindacale in merito alla non corretta applicazione dell'istituto del congedo straordinario per il personale di Polizia Penitenziaria in servizio negli Istituti di questa Regione.

In relazione a quanto sopra, si rinvia ai contenuti della nota di questo Provveditorato prot. n. 64873.U del 27/09/2021, che ad ogni buon fine si allega in copia, con la quale è stato fornito ai Direttori degli Istituti Penitenziari della regione puntuale richiamo alla normativa vigente ed alla *ratio* dell'istituto giuridico del congedo straordinario per trasferimento.

I Sigg. Direttori, ai quali la presente è diretta per conoscenza, sono sensibilizzati a conformarsi ai citati canoni normativi.

La presente vale quale riscontro alle note sindacali pervenute sull'argomento.

IL PROVVEDITORE  
Maurizio Veneziano



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Provveditorato Regionale della Sicilia  
Ufficio II – Personale e formazione



Viale Regione Siciliana Sud-Est, 1555  
90128 Palermo, Tel. (091)7799111  
pec: [prot.pr.palermo@giustiziaceri.it](mailto:prot.pr.palermo@giustiziaceri.it)

Ai Sigg. Direttori degli Istituti penitenziari  
**LORO SEDI**

**OGGETTO:** Congedo straordinario per trasferimento.

Pervengono a questo Ufficio plurime doglianze da parte delle Organizzazioni sindacali in ordine all'avvenuta adozione di determine di diniego da parte delle SS.LL., in materia di congedo straordinario per trasferimento.

Già con nota provveditoriale DAPPR16.19/08/2021.0055861.U si era provveduto a richiamare le direttive impartite dall'Amministrazione centrale in materia e precisamente le direttive di cui in circolare n. 256887/1.1 del 2 dicembre 1996 la quale richiama la circolare n. 3426/5876 del 27 aprile 1996, alla cui stregua "... il beneficio in questione potrà essere fruito sia nel caso di trasferimento disposto a domanda, sia nel caso di trasferimento disposto d'ufficio ... . Qualora la richiesta del beneficiario avvenga contestualmente al trasferimento, l'interessato non è tenuto a produrre alcuna documentazione...".

Pare necessario, allora, fornire puntuale richiamo alla normativa vigente in materia ed alla ratio dell'istituto giuridico del congedo straordinario per trasferimento.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, D.P.R. n. 395 del 1995 *In occasione di trasferimento del personale, per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede un congedo straordinario speciale nelle durate di seguito specificate: a) trasferimento in territorio nazionale: giorni 20 per il personale amnogiato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio; giorni 10 per il personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio [...]*;

Ai sensi dell'art. 19, comma 4, D.P.R. n. 254 del 1999, nel testo applicabile *ratione temporis*, *Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo 15, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sussistono anche per il personale accasermato*;

Conseguentemente, l'art. 15 D.P.R. n. 395 cit. ha introdotto, per il personale delle Forze di Polizia, il congedo straordinario speciale per trasferimento, d'autorità o a domanda, per permettere al dipendente di affrontare i disagi derivanti dal trasloco e dalla riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio.

La concessione di detto beneficio, per come configurata anche dalle circolari n. 256887/1.1 del 2 dicembre 1996 e n. 3426/5876 del 27 aprile 1996, è direttamente subordinata alla effettiva e concreta sussistenza, per il personale trasferito, dell'esigenza di trasloco e di riorganizzazione



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Provveditorato Regionale della Sicilia  
Ufficio II – Personale e formazione

familiare presso la nuova sede di servizio, fermo restando che - sempre come in direttive dipartimentali - "Nell'ipotesi in cui ... la fruizione del congedo speciale sia richiesta in un periodo successivo alla decorrenza del trasferimento, il dipendente dovrà produrre idonea documentazione atta a comprovare le specifiche esigenze che ne rendono necessaria la fruizione nel periodo richiesto (trasloco, contratto di locazione, riorganizzazione familiare ecc.)".

Ai fini della fruizione del beneficio *de quo* la legge pone, come unica condizione, la sussistenza di esigenze di riorganizzazione familiare (TAR Lazio Sez. I Stralcio n. 09367/2020 del 24 luglio 2020, Cons. Stato, sez. I, parere 13 luglio 2012 n. 3223; sez. VI, 26 gennaio 2007 n. 297). Come chiarito da apprezzata giurisprudenza, se "... E pur vero che il richiamato art. 15 vincola la concessione del congedo straordinario per trasferimento alla sussistenza di esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare, non può sfuggire che trattasi di prescrizione generale, che esclude qualsiasi automatismo nella fruizione del beneficio e demanda necessariamente all'Amministrazione l'accertamento della sussistenza di tali presupposti sulla base di un apprezzamento discrezionale riferito alle singole situazioni personali del personale trasferito e alle motivazioni espresse nelle relative istanze. Detto apprezzamento discrezionale, indirizzato anche dalle surrichiamate circolari applicative è censurabile in sede straordinaria esclusivamente per evidenti illogicità e manifeste contraddizioni ..." (Cons. Stato, sez. I, n. 2115 del 20/01/2010).

Appare chiaro che, laddove l'Amministrazione ritenga ostativa alla concessione del beneficio la circostanza che il ricorrente non abbia chiaramente motivato la sussistenza di esigenze di riorganizzazione familiare, a sostegno del proprio diniego la P.A. deve fornire una motivazione che non può essere generica circa le ragioni per cui non ha considerato valide le esigenze di trasloco e riorganizzazione della vita familiare come rappresentate dall'istante.

Dunque, il provvedimento di diniego deve essere compiutamente motivato<sup>1</sup>, nel rispetto dell'art. 3 L. n.241/1990.

Deve rilevarsi, altresì, che si è avuto modo di osservare che in taluni casi i provvedimenti di rigetto dell'accoglimento delle istanze del congedo straordinario speciale di trasferimento non sono stati emessi in attuazione della L. 241/1990 che all'art. 10 bis<sup>2</sup> prescrive l'adozione della

<sup>1</sup> Art. 3 (Motivazione del provvedimento) 1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. 2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. 3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama. 4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

<sup>2</sup> Art. 10-bis (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza). 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Provveditorato Regionale della Sicilia  
Ufficio II – Personale e formazione

comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, in quanto "Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ...", al fine di garantire la prevista partecipazione procedimentale.

Ai predetti canoni normativi le SS.LL. dovranno conformarsi.

IL PROVVEDITORE  
Dr.ssa Cirozia Calandrino

---

procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere adottati tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Provveditorato Regionale della Sicilia  
Ufficio II – Personale e formazione



Viale Regione Siciliana Sud-Est, 1555  
90128 Palermo, Tel. (091)7799111  
pec: [prot.pr.palermo@giustiziacert.it](mailto:prot.pr.palermo@giustiziacert.it)

All'Ufficio I – Affari generali  
Sezione I – Affari generali e relazioni sindacali

**SEDE**

**OGGETTO:** Nota O.S. SiNAPPe prot. n. 121/2021 del 27 ottobre 2021 “Congedo straordinario per trasferimento”.

Con riferimento alla nota prot. n. 765.ID del 03.11.2021, si trasmette in allegato la nota prot. n. DAPR16.27/.9/2021.0064873.U con la quale questo Ufficio ha fornito ai Direttori degli Istituti Penitenziari della regione puntuale richiamo alla normativa vigente ed alla *ratio* dell'istituto giuridico del congedo straordinario per trasferimento.

**IL DIRETTORE**  
Dirigente Penitenziario  
Dott.ssa Milena Marino